Anno 1873. Roma - Mercoledì, 30 Luglio Num. 209.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	11	21	40
Per tutto il Regno	»	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:				
ROMA	L.	9	17	32
Per tutto il Regno	»	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea*.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 luglio 1873, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1499 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Siracusa, in adunanza del 30 novembre 1872;
Visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;
Sentito il parere del Consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. Il comune di Siracusa è autorizzato ad esigere un dazio proprio di consumo all'introduzione di alcuni generi nella sua cinta daziaria, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 29 giugno 1872.
VITTORIO EMANUELE.
QUINTINO SELLA.

TARIFFA.

		Dazio	
Tabacco in foglia (1), il quintale.	L.	6	»
Tabacco manifatturato (1), id.	»	12	»
Carta da parato, il chil.	»	»	10
Carta da scrivere, da stampa, da disegno e da musica, di qualunque qualità e colore, compreso le buste da lettere (2) il quintale	»	8	»
Carta ordinaria da involti e carta straccia, id	»	4	»
Cartoni d'ogni specie, id.	»	5	»
Cristalli, vetri, majoliche e porcellane, cioè:			
Cristalli o vetri di qualunque forma o uso, di qualunque colore, escluse soltanto le bottiglie comunemente dette nere, il quintale.	»	3	»
Majoliche ossia terraglie di qualunque qualità o colore, escluse però le stoviglie ordinarie di terra cotta, dette comunemente di creta, come le brocche, le scodelle, le pentole, i tegami, le giarre, le grasti, i catini e le catinelle, idem	»	4	»
Porcellane di qualunque qualità e colore, id.	»	6	»

(1) Sono esenti da questo dazio i tabacchi provenienti dalla Regia cointeressata pei tabacchi del Regno.
(2) Esclusi i libri, giornali, carta bollata, e salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1867, n. 4136, che stabilisce l'esecuzione della carta di modulo speciale degli stampati ad uso delle Amministrazioni governative e della carta a striscie per gli Uffici telegrafici.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il N. 1500 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5° dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione d'estradizione conchiusa a Rio Janeiro il 12 novembre 1872 fra l'Italia e il Brasile e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 29 aprile 1873, nonchè alla dichiarazione interpretativa inserita nel processo verbale dello scambio delle ratifiche.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 10 luglio 1873.
VITTORIO EMANUELE
VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia ed il Brasile e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Rio de Janeiro, addì dodici novembre dell'anno mille ottocento settantadue;
Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e
Sua Maestà l'Imperatore del Brasile,
Avendo giudicato utile regolare, per mezzo di un trattato, l'estradizione reciproca degli imputati o condannati che si rifugiassero dall'uno dei due paesi nell'altro, risolvettero di nominare a tal fine a loro Plenipotenziari, cioè:
Sua Maestà il Re d'Italia: Il signor Barone Carlo Alberto Cavalchini Garofoli, Grande Uffiziale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Commendatore di numero del Reale e distinto Ordine di Carlo III di Spagna, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, e
Sua Maestà l'Imperatore del Brasile: Sua Eccellenza il signor Manuel Francisco Correia, del Consiglio della prelodata Sua Maestà, Cavaliere dell'Ordine di N. S. Gesù Cristo, Gran Croce del Reale e distinto Ordine di Carlo III di Spagna e di quello di N. S. Gesù Cristo di Portogallo, Ministro e Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
I quali, dopo aversi comunicato reciprocamente i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:
Art. 1. Il Governo Italiano ed il Governo Brasiliano si obbligano di consegnarsi reciprocamente gli imputati o condannati (*pronunciados ou condemnados*) dai tribunali competenti, come autori o complici di qualunque dei crimini o delitti mentovati nell'articolo terzo, che dal Brasile si rifugiassero in Italia, ovvero dall'Italia nel Brasile.
Art. 2. L'obbligo dell'estradizione non comprende i nazionali del paese richiesto, nè coloro che abbiano in esso acquistata la naturalità prima della perpetrazione del crimine o delitto.
Art. 3. L'estradizione sarà conceduta pei seguenti crimini o delitti:
1° Omicidio volontario, comprendente anche l'assassinio, il parricidio, il veneficio e l'infanticidio;
2° Tentativo di uno dei crimini indicati nel numero precedente;
3° Lesioni corporali volontarie, dalle quali risultasse la morte, senza intenzione di darla, mutilazione, distruzione o inabilitazione di alcun membro od organo del corpo, deformità, grave incomodo di salute o inabilitazione al lavoro per oltre trenta giorni;
4° Stupro violento e ratto (*estupro e rapto violentos*) ed altri attentati contro il pudore, ogni volta che vi sia la circostanza della violenza e poligamia;
5° Occultazione, sottrazione o sostituzione di fanciullo;
6° Furto con minacce od atti di violenza contro le persone o sopra le cose (*roubo*), associazione di malfattori;
7° Incendio volontario, danno alle strade di ferro, dal quale risultino morte o ferite agli impiegati od ai passeggieri;
8° Sottrazione e malversazione di denari pubblici; truffa o sottrazione di denari, fondi e qualsiansi titoli di proprietà pubblica o particolare, per parte di persone alle quali siano affidati, o che siano associate od impiegate nello stabilimento in cui il crimine o delitto venne commesso;
9° Contraffazione o alterazione di moneta, cedole od obbligazioni dello Stato, biglietti di banca o qualsivoglia carta di credito equivalente a moneta; introduzione, emissione e uso doloso dei suddetti valori falsi o falsificati, falsificazione di atti sovrani, francobolli postali, marche da bollo, punzoni, conii e qualunque altro bollo dello Stato e uso doloso di tali documenti e oggetti falsificati, falsità di scritture pubbliche o particolari, di lettere di cambio e d'altri effetti commerciali, ed uso doloso di tali scritture falsificate;
Falsa dichiarazione giurata in materia criminale (*perjurio em materia criminal*);
10° Baratteria e pirateria, compreso il reato d'impadronirsi del bastimento, del cui equipaggio si faccia parte, per mezzo di frode o violenza contro il capitano o chi lo sostituisce;
11° Bancarotta fraudolenta.
Art. 4. L'estradizione sarà domandata in via diplomatica e non potrà essere accordata che sulla presentazione della copia autentica del l'atto o della sentenza che ordina la comparsa del delinquente, o della sentenza di condanna (*despacho de pronuncia ou sentença condemnatoria*).
A questi documenti sarà aggiunta l'indicazione dei contrassegni personali del delinquente, sempre che sia possibile, e la copia del testo della legge applicabile al reato pel quale egli è domandato.
Art. 5. Nei casi urgenti ciascuno dei due Governi, sul fondamento di una sentenza di condanna o di accusa, o mandato di cattura (*sentença condemnatoria, despacho de pronuncia ou mandato de prisão*) potrà, col mezzo più pronto, chiedere ed ottenere l'arresto del delinquente, con la condizione di presentare, nel termine di sessanta giorni dal dì dell'arresto, il documento citato nell'istanza.
Art. 6. Se nel termine di tre mesi, dal giorno in cui l'imputato o condannato (*pronunciado ou condemnado*) fosse posto a disposizione dell'agente diplomato che ne fece la domanda, questi non l'avrà ritirato in nome dello Stato reclamante, si darà la libertà al detto imputato o condannato (*pronunciado ou condemnado*), che non potrà essere di nuovo arrestato per lo stesso motivo.
In questo caso le spese andranno a carico del Governo che diresse l'istanza.
Art. 7. Se l'individuo domandato sia straniero ai due Stati contrattanti, quello che è richiesto dell'estradizione ne informerà il Governo a cui egli appartiene; e, se questo lo chieda per farlo giudicare dai suoi tribunali, lo Stato richiesto potrà consegnarlo a sua scelta, o al Governo nel cui territorio fu commesso il crimine o delitto, ovvero al Governo dello Stato d'origine.
Art. 8. Se l'imputato o condannato, di cui sia stata chiesta l'estradizione in conformità del presente Trattato da una delle Alte Parti contraenti, è anche domandato da altro od altri Governi per crimini o delitti commessi nei loro rispettivi territori, sarà consegnato al Governo la di cui istanza sarà stata presentata prima od avrà data più antica, quando le richieste fossero simultanee.
Art. 9. In nessun caso si concederà l'estradizione per crimini o delitti politici o per fatti connessi ai medesimi.
Art. 10. L'individuo consegnato non potrà essere sottoposto a processo e punito per verun crimine o delitto politico anteriore alla estradizione, nè per qualunque fatto connesso a tal crimine o delitto, e neppure per altro crimine o delitto distinto da quello che diè motivo all'estradizione, salvo il caso che appartenga a quelli dichiarati nell'articolo terzo.
Art. 11. L'estradizione non sarà concessa, quando, giusta la legge del paese in cui è rifugiato il delinquente, sia prescritta la pena o l'azione penale.
L'estradizione neppure sarà concessa allorchè la domanda si fondi sopra un crimine o delitto pel quale l'individuo chiesto sta espiando, o già ha espiato la pena, ovvero fu assolto.
Art. 12. Se l'individuo domandato sia detenuto, o sotto giudizio nello Stato a cui fu chiesto, per obbligo contratto con privati, l'estradizione avrà effetto, salvo alla parte lesa di far valere i suoi diritti, contro il richiesto o detenuto, innanzi l'autorità competente.
Art. 13. L'individuo domandato, il quale fosse sotto processo per crimini o delitti commessi nel paese nel quale si è rifugiato, non sarà consegnato se non dopo il giudizio definitivo, e, nel caso di condanna, dopo espiata la pena che gli sia stata imposta.
Il delinquente che si trovasse condannato per crimini o delitti commessi nel paese dove si è rifugiato, soltanto sarà consegnato dopo espiata la pena.
Art. 14. Saranno sempre consegnati gli oggetti sottratti e trovati in possesso del delinquente, come pure gli strumenti od utensili, di cui si sia servito per commettere il crimine o delitto, e qualunque altro elemento di prova, sia che l'estradizione si effettui, sia che per la morte o fuga dell'individuo non possa eseguirsi.
Restano poi riservati i diritti dei terzi sugli oggetti suddetti, i quali dovranno essere loro restituiti, esenti da ogni spesa, appena compiuto il giudizio.
Art. 15. Le spese per l'arresto, custodia, sostentamento e traduzione degl'individui, dei quali sarà concessa l'estradizione, come altresì quelle per l'invio degli oggetti specificati nel precedente articolo, resteranno a carico dei due Governi nei limiti dei loro rispettivi territori.
Le spese però di mantenimento e trasporto per mare fra i due Stati andranno a carico di quello che reclamerà la estradizione.
Art. 16. Se per un processo penale non politico si giudicherà necessaria la deposizione di testimoni residenti in uno dei due Stati, od altro atto per l'istruzione del processo, sarà inviata a tal fine, per via diplomatica, una lettera rogatoria, alla quale si darà corso, osservandosi le leggi dello Stato richiesto.
I due Governi rinunziano a qualsiasi reclamo che abbia per oggetto la restituzione delle spese risultanti dal compimento dato alla lettera rogatoria, ogni qual volta non si tratti di esami criminali, commerciali o medico-legali.
Art. 17. Il presente trattato avrà vigore per cinque anni dal giorno dello scambio delle ratifiche, e dopo tal termine continuerà in vigore fino ad un anno dopo che uno dei due Governi l'avrà denunziato.
Il trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate in Rio de Janeiro, nel termine di quattro mesi o prima se far si può.
In fede del che i rispettivi Plenipotenziari firmarono il presente trattato per duplicato e vi apposero i loro sigilli.
Fatto a Rio de Janeiro, il giorno dodici del mese di novembre dell'anno del Signore mille ottocentosettantadue.

(L. S.) **A. Cavalchini.**
(L. S.) **Manuel Francisco Correia.**

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.
In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.
Date in Roma, addì trenta del mese di gennaio l'anno del Signore mille ottocentosettantatrè, vigesimo quinto del Nostro Regno.
VITTORIO EMANUELE.
Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

PROTOCOLLO.

I sottoscritti Plenipotenziarii di Sua Maestà il Re d'Italia e di Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, essendosi riuniti in questa Segreteria di Stato per procedere allo scambio delle ratifiche del Trattato di estradizione, che firmarono in questa Capitale, addì dodici novembre del milleottocento settantadue, scambio che, per circostanze avvenute, fu prorogato per note vicendevoli corse tra il Governo Imperiale e la Legazione d'Italia, colla data del dodici marzo prossimo passato e cinque corrente; avendo esaminato e confrontato accuratamente le menzionate ratifiche, che trovarono onninamente conformi, ne verificarono lo scambio colle formalità d'uso, dichiarando in tale atto che la locuzione generica del paragrafo sesto dell'articolo terzo di detta Convenzione - *furto con minacce, ecc.*, - comprende i reati che il Codice penale italiano include nella denominazione *grassazione*, e quegli atti criminosi che lo stesso Codice qualifica di *rapina*, quando per loro natura costituiscano un reato che non ammette cauzione (*inafiançavel*) secondo la legislazione brasiliana.
In testimonianza di che, i Plenipotenziarii sottoscritti redassero l'atto presente che firmarono in doppio originale, uno in italiano e l'altro in portoghese, e suggellarono cogli stemmi rispettivi.
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Rio de Janeiro, addì ventinove di aprile dell'anno mille ottocento settantatrè.

(L. S.) **A. Cavalchini.**
(L. S.) **Manuel Francisco Correia.**

S. M., sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, con decreto del 19 luglio corrente, ha nominato Segretario Generale nel Ministero delle Finanze il dott. Alessandro Casalini, deputato al Parlamento nazionale.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse:

Per decreto Reale 4 giugno 1873:
Breglia Antonio, volontario, nominato ricevitore del registro a S. Giorgio la Molara;
Natale Alfonso, id., id. a Sepino;
Rossi Costantino, id., id. a Buccino;
Paoletti Alessandro, id., id. a Traversetolo;
Baudino Gio. Battista, ispettore a Vigevano, nominato ricevitore del registro a Broni.

Per decreto Reale 12 giugno 1873:
Nicolosi Vincenzo, ricevitore del Demanio a Messina, collocato in aspettativa per malattia.

Per decreto Reale 15 giugno 1873:
Carmine Enrico, commesso gerente, nominato ricevitore del registro a Portomaggiore;
Serpieri cav. Augusto, primo segretario dell'Intendenza di finanza di Livorno, nominato conservatore delle ipoteche a Pesaro;
Antonini Giuseppe, ricevitore del registro a Guastalla, collocato a riposo in seguito a sua domanda;
Paniotti Ernesto, id. a Spigno Monferrato, dispensato dal servizio;
Garufi le Mesurier Francesco, sospeso ricevitore del registro a Bagheria, destituito dall'impiego.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Consiglio di vigilanza del Collegio Reale delle Fanciulle in Milano.

AVVISO DI CONCORSO.

Per il prossimo anno scolastico 1873-1874 si renderanno vacanti nel R. Collegio delle Fanciulle quattro posti gratuiti, e diversi altri a pagamento.
Gli aspiranti ad alcuno dei detti posti dovranno presentare le loro domande in carta bollata al Consiglio di vigilanza del Collegio Reale, a tutto il giorno 20 agosto 1873.
Le condizioni di ammissione e di permanenza nel Collegio sono le seguenti:
I. I posti gratuiti sono riserbati alle fanciulle appartenenti a famiglie civili, i cui genitori abbiano resi notevoli servigi allo Stato, colle opere dell'ingegno, nelle magistrature, nella milizia, nell'amministrazione, o nell'insegnamento pubblico.
II. La retta annua per ogni alunna che non ha posto gratuito, è di lire 800 pagabili in rate trimestrali anticipate.
III. Tanto le alunne a posto gratuito, quanto e paganti, debbono inoltre, entrando in Collegio, anticipare la somma di lire 600 per la provvista del corredo, e pagare annualmente, a cominciare dal secondo anno, lire 300 per la conservazione del corredo stesso.
IV. Non sono ammesse nel Collegio prima degli anni 7 di età, nè più tardi dei 12. Le ammesse, quando non incorrano nelle pene dell'esclusione, possono rimanervi fino ai 18 anni. Ma per modo eccettuativo, il Consiglio di vigilanza, costituito a norma dello statuto, potrà, coll'assenso del Ministero della Pubblica Istruzione, concedere che rimangano oltre al termine di quella età le alunne che avessero dato prova di singolare attitudine per diventare istitutrici o maestre nel Collegio.
V. Le domande d'ammissione devono essere accompagnate:
1° Dalla fede di nascita;
2° Dall'attestato di vaccinazione o di vajuolo naturale;
3° Da un attestato medico, legalizzato dalla locale Giunta municipale, comprovante la sana costituzione fisica della fanciulla;
4° Dalle carte provanti la condizione del padre;
5° Da obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte ai numeri II e III.
Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione il presente domicilio dei ricorrenti.
Il Consiglio di vigilanza propone all'approvazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica le alunne da ammettersi a posto gratuito.
La scelta delle allieve pei posti a pagamento è fatta dallo stesso Consiglio di vigilanza.
VI. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta, ed avere eguale trattamento.
VII. Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno, ma per gli insegnamenti è dato un mese di vacanza.
Milano, il 15 luglio 1873.
Il Presidente: GIODA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel titolo 3°, cap. 3° della legge 13 novembre 1859, numero 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professor titolare della cattedra di storia e geografia nel liceo Gioberti di Torino collo stipendio di lire 2420. Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data del presente avviso far pervenire al R. provveditore agli studi di Torino la domanda di ammissione al concorso, il quale avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, N. 2043.
Roma, 11 luglio 1873.
Per il Ministro: REZASCO.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

Si rende noto che nella Scuola professionale di Biella è vacante per il prossimo anno 1873-74 la cattedra di disegno ornamentale e plastica.
La durata annuale del corso è di dieci mesi.
Il professore oltre le lezioni diurne è tenuto a dar nell'inverno lezioni serali, ed a dirigere un laboratorio da intagliatore in legno.
Lo stipendio è di lire 2000 o di lire 1800 secondo che l'eletto riceva nomina di professore

effettivo o di reggente. La nomina all'uno piuttosto che all'altro dei due gradi dipende dal valore dei titoli posseduti dai candidati, i quali devono in ogni caso aver già atteso all'insegnamento del disegno. Coloro che aspirassero alla preaccennata cattedra dovranno rivolgere le loro domande, coi documenti che possono raccomandarle, alla *Presidenza della Scuola professionale di Biella* non più tardi del 15 agosto prossimo venturo.

Roma, 1° luglio 1873.

Il Direttore della 4ª Divisione
O. CASAGLIA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Stato delle N. 327 obbligazioni al portatore del debito creato con legge 26 giugno e con R. decreto 22 luglio 1851 (Elenco *D*, numero 3, legge 4 agosto 1861 (Prestito Hambro), estinte mediante acquisti fatti al valore del corso nel 1° semestre 1873, i cui numeri vengono resi di pubblica ragione a termini dell'art. 17 dello stesso Regio decreto.

	RENDITA in lire sterl.	RENDITA in lire ital.	CAPITALE in lire ital.
Serie A. 219 304 417 426 490 549 563. N. 7 obbligazioni della rendita di sterline L. 50 cadauna . . .	350	8,750	175,000
Serie B. 701 1236 1237 1258 1299 1371 1628 1694 1798 1799 1804 1817 1818 1819 1820 1822 1823 1824 1833 1891 1892 1908 1933 1971 1995 1996 1997 2038 2063 2129 2137 2279 2311 2443 2453 2454 2455 2456 2559. N. 39 obbligazioni della rendita di sterline lire 25 cadauna	975	24,375	487,500
Serie C. 2941 2960 3078 3098 3111 3186 3271 3483 3518 3555 3563 3599 3729 3730 3756 4001 4002 4221 4444 4445 4446 4447 4478 4511 4512 4620 4702 4830 4886 4890 5179 5326 5394 5592 5601 5734 5757 5813 5846 6088 6157 6537 6946 7236 7240 7253 7262 7394 7569 7570 7621 7654 7732 7947 7948 8069 8178 8465 8469 8470 8483 8696 9216 9260 9415 9514 9792 9845 9995 10007 10087 10091 11016 11188 11299 11713 11810 11823 11825 11945 11953 12032 12033 12352 12552. N. 85 obbligazioni della rendita di sterline lire 5 cadauna	425	10,625	212,500
Serie D. 12666 12739 12750 12777 13002 13023 13039 13615 13616 13617 13618 13929 13990 14062 14124 14191 14333 14334 14450 14473 14474 14629 14752 14890 15277 15785 16100 16440 16450 16518 16519 16631 16636 16637 16638 16639 16640 16641 16642 16643 16644 17007 17190 17205 17206 17254 17516 17533 17534 17565 17800 17939 18401 18402 18403 18405 18501 18645 18777 18780 18781 19245 19251 19292 19349 19350 19351 19357 19362 19363 19612 19613 19614 20053 20054 20826 20943 21024 21025 21026 21027 21053 21330 21331 21589 21656 22679 23318 23447 23449 23486 23487 23722 24054 24067 24217 24829 24830 24831 24832 24833 24834 24951 24965 25715 26025 26031 26436 26441 26734. 27171 27609 27624 27636 27637 27824 28176 28178 28179 28307 28413 28414 28415 28444 28721 28724 28865 28901 29019 29025 29102 29111 29112 29115 29143 29400 29564 29927 30543 30566 30592 30593 30594 30595 30667 30763 30801 30802 30803 30804 30805 30876 31024 31025 31814 31816 31817 31824 31826 31827 31828 31829 31830 31831 31832 31833 31834 31835 31836 31838 32920 33279 33644 33808 34226 34296 34297 34394 34576 34577 34578 34579 35070 35071 35401 36225 36226 36394 36399 36759 36761 36762 36862 36863 36966 37510. N. 196 obbligazioni della rendita di sterline lire 2 cadauna . . .	392	9,800	196,000
	2,142	53,550	1,071,000

Firenze, il 2 luglio 1873.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale
G. GASBARRI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

V. per l'Ufficio di riscontro
della Corte dei conti
TURVANO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

È stato chiesto il tramutamento della iscrizione di lire quindici accesa presso la cessata Direzione di Napoli sotto il numero 69000 a favore di Volonnicco Giovanni di Andrea, allegandosi l'identità della persona di detto titolare con quella di Volonnino Giovanni Michele di Andrea.

Si diffida chiunque abbia interesse a detta rendita, che, decorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si farà luogo al chiesto tramutamento.

Firenze, 25 luglio 1873.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

Avviso.

Si fa noto a chiunque possa averne interesse che il signor Gerolamo Colli, già ricevitore del registro e conservatore delle ipoteche in Tempio, ha cessato dall'ufficio per sua morte sin dall'anno 1859.

Ciò si porta a comune notizia a senso dell'articolo 15 della legge 28 dicembre 1867, numero 4137, per l'effetto dello svincolo a suo tempo della prestata malleveria.

Dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari, li 24 luglio 1873.

Il Procuratore Generale
BARTOLI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La Società promotrice d'incoraggiamento alle arti, industrie e commercio ha deciso di aprire in Roma, nella prossima primavera, una grande esposizione nazionale.

« In essa — dice un preavviso che ci venne comunicato — verranno esposti tutti i generi di produzione rigorosamente italiani, e quelli soprattutto divenuti o destinati a divenire una sorgente copiosa di lucro e di ricchezza nazionale, con un vivace commercio di esportazione, ovvero con una sensibile concorrenza ai generi della medesima natura, che l'Italia ha fin qui tenuto usanza d'importare dalle piazze estere.

« Restano pertanto fin da ora avvertiti i signori produttori, industriali, manifattori, artisti e capi di stabilimenti e officine, di tutti i comuni d'Italia, e di questo comune in particolare, i quali intendessero far figurare i loro generi alla mostra suddetta, di far pervenire le loro dimande circostanziate prima del 30 dicembre corrente anno, presso la sede della Società in Napoli, o presso la Camera di commercio della provincia di loro residenza. »

— Il chiarissimo professore Ferrini presentò all'Istituto tecnico di Milano la seguente relazione sopra una nuova pila d'invenzione del signor Figatner, fabbricante di istrumenti di fisica:

« Sul principio dello scorso maggio il signor Figatner mi presentava una pila di sua invenzione affinchè la sperimentassi. Egli asseriva che da quattro mesi le sue pile funzionavano con ottimo risultato alla stazione centrale di Milano, sulla linea semi-diretta Milano-Torino. Ebbi cura di verificare la cosa e difatti trovai nei sotterranei della detta stazione disposti in attività 84 elementi del Figatner, di cui gl'impiegati si lodavano moltissimo, sia per la costanza dell'effetto, sia perchè nessuna cura esigevano essendo stati lasciati come erano collocati, senza mai toccarli. Poche settimane fa, mi venne mostrata anche una dichiarazione scritta della Direzione di quest'ufficio telegrafico, attestante che dopo sei mesi le 84 pile Figatner, le quali erano state sostituite a 50 Daniell, continuavano a lavorare egregiamente, senza esigere cura o manipolazione di sorta.

« Constatata la verità dei fatti che mi erano stati asseriti mi accinsi a degli esperimenti sui quattro elettromotori fornitimi, di cui esporrò qui per succinto le principali conclusioni.

« Gli elettromotori del Figatner presentano una fortissima polarizzazione, tanto che se si forma un circuito con uno o più di loro, non introducendovi altra resistenza che quella dell'elica d'un galvanometro, l'intensità scema progressivamente e con grande rapidità. A brevi intervalli di tempo l'ago del galvanometro salta indietro d'un piccolo tratto, imitando quasi il moto della lancetta dei minuti sulla mostra di un orologio. Così per non riportare che una sola delle molte prove fatte, avendo chiuso il circuito con uno di quelli elettromotori ed una bussola delle tangenti, la deviazione che sul principio fu di 57 gradi, dopo dieci minuti era di 42 gradi, dopo altri dieci minuti era di 36, e dopo altri dieci di 35 gradi. Noto per maggior chiarezza che non si tratta qui di oscillazioni dell'ago, che fanno sì che l'arco impulsivo è la prima deviazione sia più grande della deviazione definitiva; no, l'ago qui va alla deviazione maggiore e vi si arresta; poi dopo una pausa di indietro, ma di poco; dopo un'altra pausa di indietro un po' meno, poi si ferma; poi nuova discesa, e così via per molte ore di seguito, finchè prende una direzione sensibilmente stabile, ma assai lontana dalla primitiva. Così nel caso citato, dopo due ore e mezzo la deviazione era ridotta a 26 gradi, e però l'intensità dopo questo tempo era meno di 6/10 della primitiva.

« Un fatto poi singolarissimo e che merita di essere notato perchè costituisce il pregio principale dell'elettromotore Figatner è quello che, aprendo il circuito e lasciando riposare l'elemento per qualche tempo, risorge la sua forza, e tanto più, quanto più lungo fu il riposo. Ciò potrebbe spiegarsi con una grande instabilità del composto chimico che deve generarsi entro l'elettromotore durante il suo lavoro, e che dà luogo alla polarizzazione. Questo composto tende a dissociarsi; la dissociazione dà luogo durante l'esercizio ad una corrente contraria a quella dell'elettromotore, che va progressivamente indebolendo, e quando poi si apre il circuito, la stessa dissociazione riconduce l'elettromotore, dopo un tempo conveniente, nello stato primiero. Non posso entrare in altri dettagli su questo punto importante, nè esporre quella che a me sembrerebbe essere la teoria dell'elettromotore, perchè l'autore intende di serbare per ora il segreto della sua invenzione.

« L'effetto poi della polarizzazione che renderebbe meno proprio l'impiego della pila in caso di azione continuata ed in circuiti di poca resistenza, non ha quasi più d'importanza quando la resistenza sia grande, come è facile a prevedersi. Diffatti, introducendo nel contenente uno o due o quattro di quegli elettromotori delle resistenze di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 e fino a 50 chilometri di filo telegrafico normale, ebbi a notare che l'ago raggiungeva la posizione di riposo tanto più prontamente, quanto più forte era la resistenza esterna, e vi si manteneva fisso. Così una volta la direzione stabile fu raggiunta dopo quasi *un'ora* con una resistenza di tre chilometri; dopo un quarto d'ora con una di dieci chilometri; e dopo 5 minuti con quella di 50 chilometri.

« Calcolando la resistenza interna e la forza elettromotrice della pila Figatner in base alle deviazioni definitive raggiunte con diverse resistenze esterne, trovai che al crescere della detta resistenza, crescevano pure tanto la forza elettromotrice, quanto la resistenza interna della pila; e così pure che a pari resistenza esterna, se lasciava riposare a lungo l'elettromotore esso manifestava una forza elettromotrice e una resistenza interna maggiore di quando non se ne sospendeva il lavoro che per breve tempo. Il che porterebbe a conchiudere che la modificazione interna, la quale dà luogo alla corrente di polarizzazione, diminuisce la resistenza propria dell'elettromotore.

« La forza elettromotrice, esclusa quella antagonista di polarizzazione, mi risultò assai prossimamente eguale a quella d'un elemento Colland.

« Riassumendo pertanto dirò che gli sperimenti da me fatti provano che la pila Figatner possa dare eccellenti risultati sopra circuiti di molta resistenza, come sono i *circuiti telegrafici*. Ha poi il pregio di costare pochissimo e di non esigere quasi spesa, o cura nessuna di manutenzione. »

— Regia Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna (Tornata XVI ed ultima — (13 luglio 1873).

Il segretario Carducci legge un rapporto circa alcune lapidi con iscrizioni ed armi gentilizie già apposte alle pareti esterne della torre, detta del Borgo, di Budrio, e quindi rimosse nell'ultima ricostruzione di quella torre. Esso segretario e il socio prof. Francesco Bertolini furono, dopo domanda dell'onorevole Giunta municipale di Budrio, deputati dal signor presidente a visitare quelle lapidi e riferirne alla Deputazione. Si recarono a Budrio il 30 del caduto giugno, e trovarono 17 fra lapidi e frammenti; danneggiati il più dal tempo e guasti specialmente nell'armi gentilizie dallo scalpello, probabilmente quando il nuovo reggimento della repubblica cispadana abolì i titoli e le insegne della nobiltà. Ma poterono riconoscere che eran tutte memorie di alcuni fra i commissari vicari o podestà che il Senato di Bologna mandava di semestre in semestre a reggere o amministrare la giustizia nel castello di Budrio; e tutte del secolo XVI. Sette presentano intera la cifra dell'anno e il nome dell'officiale: 1513, Giovanni Battista Bottrigari vicario; 1517 e 1518, Ercole Begliossi preside; 1530, Ercole Barbazzi *gerens*; 1541, Alessandro Saraceni commissario e vicario; 1542, Giovanni Evangelista dei Paltroni vicario: 1552, Giulio Cesare Malvezzi, figlio del senatore Pirro, pretore; 1556, Matteo Marescalchi pretore. Una, un po' danneggiata nel lato destro verso chi legge, e che perciò non ha intiera la data dell'anno, ha questa iscrizione più delle altre notevole:

PAMPHILO MONTIO ART.
MED. DOCT. BUTRII DICTAT.
OMPTIMO OPPIDANI A . . . .
PROPRIO P. P. PRIMO
SEMESTRI MDX . . . .

GIOSUÈ CARDUCCI *segr.*

— Un telegramma annunziava testè il naufragio del vapore che aveva a bordo una parte della spedizione germanica d'Africa. Il presidente della Società africana tedesca ha ricevuto da uno dei passeggieri una lettera che conferma questa notizia, aggiungendovi alcuni particolari.

Il vapore inglese *Nigritie*, sul quale i viaggiatori si erano imbarcati per raggiungere il Congo, e che aveva a bordo una parte importante del materiale della spedizione, urtò su di uno scoglio nella sera del 12 giugno, mentre usciva dalla foce del fiume di Sierra Leone, e si empiè immediatamente d'acqua.

Convenne coperare il salvataggio nel buio della notte. I dottori Güssfeld e Hattorff sbarcarono nella vicinanza del faro di Sierra Leone, dopo un tragitto di circa due ore in una scialuppa sovraccarica, in mezzo di un mare agitato e seminato di scogli.

Notizie posteriori (del 22 giugno), che si leggono nella *Koelnische Zeitung*, fanno supporre che parecchi strumenti scientifici assai preziosi potranno venir salvati e servire ancora alla spedizione. Il progetto del dottore Güssfeld era di rimbarcarsi pel Congo, dove si sarebbero incontrati e concertati col professore Bastian, il quale deve essere colà arrivato. Il materiale della spedizione, a quanto si dice, era assicurato a Liverpool per mille lire sterline.

DIARIO

La *Presse* di Vienna scrive che S. M. l'imperatore Francesco Giuseppe, dopo di avere ricevuto e festeggiato tanti ospiti illustri, ha l'intenzione di fare egli pure una escursione fuori del suo impero. La presenza dell'arciduca Alberto a Varsavia, dove è andato per salutare l'imperatore Alessandro in nome del sovrano austro-ungarico, secondo il citato giornale viennese, non rimarrà un atto di cortesia isolato, perchè l'imperatore Francesco Giuseppe ha in animo di recarsi, nel prossimo autunno, presso la Corte di Russia. A questo viaggio i giornali austriaci annettono un'importanza politica in quanto che, mettendo il suggello ai cordiali rapporti delle due Corti imperiali, non sarà privo d'influenza sull'andamento dei negozi politici.

A Vienna è aspettata la prossima visita del principe Milano di Servia. È noto che egli vi fu preceduto dal suo primo ministro, signor Ristitch. Questi negoziò col governo austro-ungarico parecchie convenzioni importanti, non solamente pel principato, ma anche pei rapporti internazionali in generale. Si dice che queste convenzioni saranno sottoscritte durante il soggiorno del principe Milano a Vienna.

Il corrispondente versagliese del *Journal des Débats* riassume la discussione seguita nella seduta del giorno 25 luglio dell'Assemblea di Versaglia intorno alla proposta di spesa straordinaria per l'acquisto di un affresco, detto della Magliana, e che viene attribuito a Rafaello.

« Tutti riconoscono, scrive il corrispondente, che questo affresco è un'opera ammirabile e degna di occupare il posto d'onore in un museo francese. Si tratta soltanto di sapere se l'autore ne sia Rafaello. Che Rafaello ne abbia fatto il disegno e che lo abbia inventato nessuno può contestare seriamente. Ma fu egli stesso ad eseguirlo?

« È noto che Rafaello aveva molti allievi e, meno che per un piccolissimo numero di capilavori suoi, tutto quanto ci rimane di lui, tutto ciò che una tradizione costante gli attribuisce, viene in parte da mani estranee che egli ha più o meno dirette. L'affresco è di Rafaello allo stesso titolo di un gran numero di affreschi e di tele celebri, delle quali non si oserebbe contestare la autenticità. Esso è uscito dalla sua scuola, fu eseguito sotto i suoi occhi. Vale esso i 206,500 o 250,000 franchi che in complesso verrà a costare? L'Assemblea ha giudicato che sì e gli amici dell'arte ne la ringraziano.

« Malauguratamente le passioni politiche si sono frammesse anche alla discussione sull'affresco della Magliana. Fu il signor Thiers che ne propose l'acquisto; quindi agli occhi d'un gran numero di deputati della destra esso non può essere di Rafaello, nè valere 206,000 lire.

« La discussione è stata delle più curiose.

« Tutti gli oratori che si sono succeduti alla tribuna dai signori Rainneville e Buisson che hanno mossi dei dubbi sull'origine dell'affresco, fino ai signori Waddington, Giulio Simon e Bardoux i quali l'hanno attribuito a Rafaello, tutti gli oratori erano competenti e le loro diverse opinioni meritavano un serio esame.

« Ma quanti uomini i quali nella loro vita hanno consacrato un tempo minimo allo studio delle belle arti, quanti profani, non hanno voluto interloquire! Si arrivò al punto di minacciarsi e fu veduto un deputato di destra spingersi fino al punto di fare quasi questa dichiarazione: « Il quadro non è di Rafaello; ve ne dò la mia parola d'onore! »

« Naturalmente, continua il corrispondente, io non ho la pretesa di risolvere la difficoltà. Tutto ciò che possiamo fare (e l'immensa maggioranza dei deputati anch'essa non poteva fare altro) si è di risolvere la questione sul fondamento delle autorità. Ora, gli artisti più stimati propugnano l'autenticità dell'affresco di Magliana. Il signor Vitet si era adoperato, più di chicchessia, per preparare l'acquisto del quadro da parte dello Stato. La esposizione dei motivi che fu distribuita alla Camera fu dettata da lui. Il signor Giulio Simon parlò con assai spirito a favore del progetto. Il sig. Hervé de Saily dichiarò essere la compera dell'affresco una spesa di puro lusso, una spesa inutile, contro le quali parole protestò energicamente il signor Bardoux. L'Assemblea autorizzò l'acquisto con 382 voti contro 155. »

I due Consigli dell'Assemblea nazionale elvetica approvarono e posero sotto la guarentigia federale le due nuove leggi del cantone di Ginevra: la prima che concerne l'ordinamento del culto cattolico, e l'altra che accorda ai cittadini degli altri cantoni svizzeri, domiciliati nel cantone di Ginevra, il diritto di partecipare alle elezioni comunali.

A Madrid, dopo l'ultimo cambiamento ministeriale, pare che la fiducia cominci a rinascere; il governo fece un appello al patriottismo di tutti i generali, senza distinzione di opinioni politiche, e non invano, perchè molti si sono presentati per offrire l'opera loro al potere esecutivo.

Il ministro dell'interno presentò alle Cortes un disegno di legge per portare a 30,000 uomini il contingente della guardia civile, che presentemente è di 12,000 uomini. Questo corpo speciale, che non prese mai parte a verun *pronunciamiento* servirà di base al riordinamento militare, perchè i nuovi arruolati dovranno necessariamente seguirne le tradizioni; del resto, verranno scelti tra i migliori soldati degli altri reggimenti.

Un decreto, inserito nella *Gaceta*, ordina a tutti gli ufficiali in disponibilità di recarsi immediatamente a Madrid per esservi organizzati in due battaglioni o reggimenti scelti, comandati da generali.

I generali Contreras, Pierrad, Ferrer e gli altri ufficiali superiori, che hanno preso parte ad una sollevazione, sono cancellati dallo stato maggior generale dell'esercito, senza pregiudizio di quelle altre pene che ad essi infliggerà il Consiglio di guerra.

La stessa *Gaceta* pubblica il decreto che dichiara pirati i bastimenti insorti e naviganti nelle acque spagnuole o estere, autorizzando le potenze a catturarli e giudicare gli ufficiali come pirati, e riserbandosi il governo di far valere, per via diplomatica, il diritto di proprietà sopra le dette navi.

Gli ufficiali di marina partirono da Madrid nella sera del 22 luglio per trasferirsi al Ferrol, dove si imbarcheranno con uomini scelti di marina a bordo delle due fregate *Carmen* e *San Antonio*, a fin di inseguire le due fregate che presero parte alla ribellione di Cartagena.

BOLLETTINO DEL CHOLERA

(29 luglio).

Provincia di Venezia.

Venezia, casi 12, morti 11 dei giorni precedenti.
Burano, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Chioggia, casi nessuno, morti 1.
Dolo, casi 2, morti 2 dei giorni precedenti.
Fossalta di Portogruaro, casi 2, morti 1 dei giorni precedenti.
Martellago, casi 1, morti nessuno.
Mestre, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Mira, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Noventa di Piave, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Pellestrina, casi 1, morti 2 dei giorni precedenti.
Portogruaro, casi 2, morti 1 dei giorni precedenti.
S. Donà, casi 1, morti nessuno.
Totale dei casi nella provincia: Casi 25, morti 22.

Provincia di Treviso.

Gorgo, casi 1, morti 2 dei giorni precedenti.
Revine, casi 1, morti nessuno.
Roncade, casi nessuno, morti 1.
Totale dei casi nella provincia: Casi 2, morti 3.

Provincia di Parma.

Parma, casi 3, morti 2 dei giorni precedenti.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 16 agosto 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 321 nel comune di Traetto, provincia di Caserta, coll'aggio lordo medio annuale di lire 1883 54.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136 qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 24 luglio 1873.

Il Direttore Compartimentale: G. MILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 16 agosto 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 483 nel comune di Sarno, provincia di Salerno, coll'aggio lordo medio annuale di lire 2674 08.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 24 luglio 1873.

Il Direttore Compartimentale: G. MILLO.

REAL COLLEGIO MARIA LUIGIA.

Annunzio.

È aperto il concorso a tre posti gratuiti vacanti nel Real Collegio.

A norma dell'art. 15 del regolamento approvato col Regio decreto 17 ottobre 1866, n. 1827, il mantenimento dei giovani provvisti di posto gratuito è a carico del Collegio; gli oggetti di vestiario di qualunque natura, come pure quelli di studio, saranno bensì provveduti dal Collegio, ma le famiglie dovranno corrispondere all'amministrazione di esso la somma di annue lire 250 pagabili in trimestri anticipati per la quale dovrà essere data cauzione prima che i candidati occupino il posto.

La cauzione dovrà prestarsi o mediante fidejussione di persona solvibile, o mediante deposito d'anno in anno presso la cassa del Collegio

di uguali L. 250 fatto anche in titoli del Debito Pubblico al corso corrente.

I concorrenti devono:

Godere dei diritti di cittadinanza.

Non avere oltrepassato il dodicesimo anno di età al tempo del concorso.

Avere compiuto gli studii della quarta classe elementare.

La condizione dell'età non è richiesta pei giovanetti che già trovinsi in Collegio come convittori.

I concorrenti sosterranno un esame dinanzi ad apposita Commissione sugli studi proprii della classe che hanno percorso.

Gli aspiranti devono entro il giorno 31 agosto prossimo far pervenire al presidente del Consiglio direttivo del Collegio, nell'Uffizio municipale di Parma, a norma dell'art. 4 del regolamento approvato col decreto 4 aprile 1869, numero 4997:

1. Una istanza in carta del bollo da centesimi cinquanta scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentarono nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un certificato di moralità, ed uno stato di famiglia rilasciati dall'Autorità municipale;

4. Un certificato autentico degli studi fatti;

5. Un attestato di vaccinazione e di complessione sana e scevra da germi di malattie attaccaticce.

Gli aspiranti saranno avvertiti del giorno in cui avranno luogo gli esami.

Parma, 6 luglio 1873.

Il Presidente del Consiglio direttivo
ALFONSO CAVAGNARI.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Perpignano, 29.

Il comandante militare di Manresa telegrafò che i carlisti attaccarono Berga, ma furono respinti con perdite e dovettero ritirarsi verso Prats di Llusanes.

Pietroburgo, 29.

Un rapporto del generale Kaufmann dice che il Canato di Chiva continua ad essere tranquillo e che lo stato sanitario delle truppe russe è buono. Annunzia che è incominciato, per la via di Krasnowodsck, il trasporto in Persia degli schiavi posti in libertà.

Costantinopoli, 29.

Dietro invito speciale del Sultano, il Kedive aggiornò la sua partenza per l'Egitto per trovarsi qui presente all'arrivo dello Scià di Persia.

Parigi, 29.

Il governo prussiano promise al ministro spagnuolo a Berlino di restituire la *Vigilante*.

Il signor Banneville ripartì ieri per Vienna, ove resterà come ambasciatore.

Madrid, 29.

In seguito ad uno scambio di dispacci fra il presidente del Consiglio e il Comitato degli insorti a Valenza, si spera di evitare lo spargimento di sangue. Gl'insorti sarebbero disposti a ritornare allo *statu quo ante bellum*.

Madrid, 29.

Dopo due ore di fuoco, le truppe s'impadronirono delle principali posizioni strategiche di Siviglia. Si crede che l'insurrezione sarà vinta oggi stesso.

Bruxelles, 29.

La Banca Nazionale ridusse lo sconto al 4 e mezzo per cento.

Versailles, 29.

Seduta dell'Assemblea Nazionale. — Approvansi senza importante discussione i trattati di commercio conchiusi coll'Inghilterra e col Belgio.

Il duca di Broglie legge un messaggio del maresciallo Mac-Mahon il quale dice:

« L'Assemblea decise di sospendere i suoi lavori. Essa può allontanarsi senza inquietudine. Io oso darle l'assicurazione che, durante la sua assenza, nulla verrà a compromettere l'ordine pubblico, e che la sua legittima autorità sarà dappertutto rispettata. Io veglierò col ministero scelto tra le vostre file. Io mi congratulo di vedere che il ministero ha l'onore di godere la vostra fiducia. L'accordo, che è così desiderabile fra il governo e l'Assemblea, ha di già fatto sentire i suoi felici risultati. Grazie a questa unione, le leggi importanti hanno potuto essere votate quasi senza discussione. Fra queste io pongo in prima fila la legge che assicura la difesa del paese, e dà un'organizzazione definitiva a quell'esercito che voi testè salutaste colle vostre acclamazioni. Quando voi vi unirete nuovamente, il grande avvenimento, così impazientemente atteso, sarà consumato. L'occupazione straniera sarà cessata nei dipartimenti dell'Est, i quali pagarono così nobilmente il loro debito alla patria, poichè furono le prime vittime della guerra, e gli ultimi pegni della pace. Essi saranno finalmente sollevati dalle prove così eroicamente sopportate. Noi non vedremo più sul territorio francese altro esercito che l'esercito francese.

« Questo inapprezzabile beneficio è dovuto all'opera comune e al patriottismo di tutti. Il mio predecessore contribuì potentemente, con felici trattative, a prepararlo, e voi l'aiutaste, prestandogli un concorso che non gli venne mai meno, e mantenendo una politica prudente e ferma, la quale permise allo sviluppo della ricchezza pubblica di scancellare rapidamente le traccie dei nostri disastri. Finalmente sono le nostre laboriose popolazioni quelle che soprattutto affrettarono l'ora della liberazione, colla loro premura a rassegnarsi ai più gravi pesi. La Francia in questo giorno solenne dimostrerà la propria riconoscenza a tutti coloro che la servirono, ma nell'esprimere la propria gioia, essa manterrà una condotta conforme alla sua dignità e biasimerà le chiassose dimostrazioni, che sono poco conformi alla memoria dei sacrifici dolorosi che la pace ha costato. Questa pace, acquistata a così caro prezzo, è il nostro primo bisogno ed è nostra ferma decisione di mantenerla. La Francia, restituita al completo possesso di se stessa, sarà in grado, meglio ancora che per lo innanzi, di conservare con tutte le potenze rapporti di sincera amicizia. Questi sentimenti sono reciproci ed io da parte di esse ne ricevo giornalmente la formale assicurazione. Essi sono il frutto della saggia linea di condotta che l'Assemblea, dimenticando i dissensi interni per non pensare che agl'interessi generali della patria, consacrò più di una volta coll'unanimità dei suoi suffragi. Voi approverete che io vi perseveri. »

Il messaggio è accolto con numerosi applausi. La seduta è levata.

BORSA DI LONDRA — 29 luglio.

	28	29
Consolidato inglese	92 5/8	92 5/8
Rendita italiana	— —	59 5/8
Turco	51 1/2	51 3/8
Spagnuolo	19 —	19 1/4

BORSA DI BERLINO — 29 luglio.

	28	29
Austriache	198 1/2	197 3/4
Lombarde	110 1/2	110 1/2
Mobiliare	127 3/4	125 1/4
Rendita italiana	59 5/8	59 5/8
Banca franco-italiana	—	—
Rendita turca	51 1/8	51 —

BORSA DI PARIGI — 29 luglio.

	28	29
Prestito francese 5 0/0	91 45	91 25
Rendita id. 3 0/0	56 40	56 30
Id. id. 5 0/0	90 80	90 62
Id. italiana 5 0/0	60 50	60 45
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 9/16	92 1/2
Ferrovie Lombardo-Venete	423 —	425 —
Banca di Francia	4200 —	4200 —
Ferrovie Romane	93 —	91 —
Obbligazioni Romane	158 75	158 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	186 50	187 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	—	—
Cambio sull'Italia	12 3/8	12 3/8
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	477 50
Azioni id. id.	747 —	745 —
Londra, a vista	25 48	25 47
Aggio dell'oro per mille	4 1/2	4 —
Banca franco-italiana	— —	— —

(Ritardato per interruzione di linea).

BORSA DI VIENNA — 29 luglio.

	28	29
Mobiliare	216 —	212 —
Lombarde	185 50	185 —
Banca anglo-austriaca	162 —	161 50
Austriache	334 50	332 —
Banca Nazionale	978 —	969 —
Napoleoni d'oro	8 89	8 88
Cambio su Parigi	43 60	43 40
Cambio su Londra	111 40	111
Rendita austriaca	73 30	73 40
Id. id. in carta	67 60	67 75
Banca italo-austriaca	86 —	— —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

BORSA DI FIRENZE 30 luglio.

Napoleoni d'oro	22 91	contanti
Londra 3 mesi	28 65	»
Francia, a vista	113 76	»
Prestito Nazionale	71 50	fine mese
Azioni Tabacchi	823 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2084 —	»
Ferrovie Meridionali	446 —	nominale
Obbligazioni id.	— —	
Buoni id.	—	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1565 —	fine mese
Credito Mobiliare	863 —	»
Banca Italo-Germanica	493 1/2	»
Banca Generale	—	

Debole.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 29 luglio 1873 (ore 16).

Calma e bel tempo regnano esclusivamente in tutta Italia. Pressioni aumentate in media di 9 mill in quasi tutte le nostre stazioni. I venti dominanti son quelli delle regioni orientali. Il termometro centigrado segnava stamani alle 8 gradi 21 a Moncalieri e 32 a Brindisi. Tempo sempre bello con qualche leggerissimo turbamento.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 28 luglio 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 4	763 3	763 1	764 1	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	25 0	32 8	31 2	25 0	TERMOMETRO:
Umidità relativa	53	32	40	88	Massimo = 32 9 C. = 26 3 R.
Umidità assoluta	13 38	11 78	13 63	20 85	Minimo = 20 0 C. = 15 0 R.
Anemoscopio	N. 0	SO. 10	SO. 14	SO. 0	
Stato del cielo	10. belliss.	10. bello	10. bello	10. vaporoso	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 30 luglio 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	66 95	66 90	66 95	66 90	67 05	67	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Detto piccoli pezzi		—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 73	537 50	506 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73		72 —	71 80	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»		71 10	71 —	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	69 90	69 85	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana		1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	2000	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	490 50	490 —	490 50	490 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	494 —	493 50	494 —	493 50	492 50	492 —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	385 —	— —	— —	—	— —	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —		—	— —	—	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	533 —	532 —	— —	— —	—	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	200 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	875 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fond. Ital.	»	250	163 —	160 —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca		—	— —	— —	— —	— —	—	— —	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	112 85	112 25	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 65	28 60	— —
Augusta	90	— —	—	—
Vienna	90	—	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 85	22 82	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 69 05, 12 1/2 c.; 69 07, 12 1/2 liq.; 69 22 1/2 fine pross.
Prestito Romano, Rothschild 69 82 1/2, 85.
Banca Generale 490 50 cont. e liq.
Banca Italo-Germanica 493 cont. e liq.; 491, 91, 92 1/2 fine pross.
Soc. Anglo-Romana per l'ill. a gas 532.
Prezzi di compensazione: Rend. 69.10; Cert. Tes. 60/64 71 80; Blount 71; Rothschild 69 85; Banca Romana 2000; Id. Gener. 490; Italo 493; Austro 385; Gas 532; Immobiliare 375; SS. FF. Rom. 100.

Il Sindaco: A. PIERI.

INSERZIONI A PAGAMENTO

N. 107.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di sabato 16 agosto p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia prefettura di Potenza, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco delle ferrovie Calabro-Sicule (linea Eboli-Potenza), compreso fra la stazione di Picerno e quella di Potenza, della lunghezza approssimativa di metri 16,126, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 2,842,800.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il ribasso minimo stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto generale e speciale in data 3 giugno 1873, annessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 19 luglio 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Potenza.

I lavori dovranno essere interamente ultimati nel termine di trenta mesi dal giorno in cui si intraprenderà la consegna.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 7,500 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di lire 15,000 di rendita in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 10 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma a Potenza.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 26 luglio 1873.

Per detto Ministero

3928 A. VERARDI *Caposezione.*

BANDO VENALE.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto vicecancelliere del tribunale civile di Frosinone rende noto al pubblico:

Che nel giorno di lunedì 1° settembre prossimo alle ore 11 antim. nella sala di udienza del suddetto tribunale sarà posto in vendita e deliberato al maggiore offerente il seguente fondo:

Terreno seminativo situato nel territorio di Anagni, in contrada Casale della Mortella, della estensione superficiale di tavole 28 60 pari a rubbio uno, quarta 1 e coppe due, distinto in mappa alla sezione 6ª col num. 239; confinante coi beni di Pranchi Giov. Battista, Corsi Ambrogio, strada e fosso, valutato dal perito giudiziale sig. Luigi Martinelli per L. 1638 80.

Si procede a tal vendita in adempimento della sentenza di questo tribunale civile 16 settembre 1872, emanata sopra istanza di Antonio Pacella a carico di Sante Vitozzi di Sgurgola, al quale fu notificata il 12 ottobre successivo ed annotata in quest'ufficio ipotecario di Frosinone in margine della trascrizione del precetto 21 novembre 1872; non che in virtù di ordinanza emanata dal signor presidente di questo Regio tribunale civile il 24 giugno 1873, notificata a tutti gl'interessati e creditori iscritti il 15 luglio successivo, colla quale nel surrogare al pignorante Pacella il creditore iscritto signor Giuseppe Apolloni, fissò per la vendita l'anzidetto giorno 1° settembre.

La vendita sarà eseguita a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia rispetto alla quantità superficiale che si trovasse inferiore fino al vigesimo, e con tutte le servitù sì attive che passive che al detto fondo fossero inerenti.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima di sopra indicato. Tutte le tasse sì ordinarie che straordinarie imposte sul fondo a partire dal giorno del precetto saranno a carico del compratore, a di lui carico saranno pure tutte le spese dell'incanto, a cominciare dall'atto di citazione fino e compresa la sentenza di delibera, sua notifica e trascrizione. Il compratore dovrà altresì rispettare le locazioni in corso. Niuno sarà ammesso ad offrire all'incanto se non previo deposito in questa cancelleria del decimo del prezzo di stima e di altre L. 250 occorrenti per le spese.

Da ultimo il sottoscritto avvisa i creditori inscritti di dover depositare nel termine di trenta giorni dalla notificazione del presente bando nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione coi documenti giustificativi per l'effetto della graduazione, alle cui operazioni venne delegato il giudice signor Vincenzo Toccafondi.

Frosinone, 25 luglio 1873

C. FORTI vicecanc.

Registº con marca annullata.

Per copia conforme all'originale che si rilascia al proc. sig. Alfonso Jacoucci.

Frosinone, 26 luglio 1873.

3940 C. FORTI vicecanc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Dietro dimanda dell'interessato, il tribunale civile di Ariano in udienza dei ventisette giugno 1873 ordina che la Cassa dei depositi e prestiti di Firenze paghi libera al sig. Michelantonio Lusi qual figlio ed erede di Vincenzo Lusi la somma di lire 531 30 e relativi interessi depositati in detta Cassa in favore di esso Vincenzo Lusi di Greci, giusta la polizza del dì otto gennaio 1871, numero 18966, e di posizione 25847-126.

3648 DE ROSA.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero ed uniformemente alle sue conclusioni;

Il tribunale civile e correzionale di Napoli pronunziando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato ordina alla Direzione del Gran Libro del Regno d'Italia che tramuti il certificato di rendita iscritta di annue lire ottanta in testa di Vincenzo Verlumi fu Antonio al numero cinquantunomila quattrocentoventisette in altrettante cartelle al portatore da rilasciarsi libere alla signora Clementina Verlumi unica erede del suo germano Vincenzo.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano, vicepresidente — Emanuele Mascolo, Francesco Saverio Bianco, giudici; il dì nove luglio 1873 — G. Cangiano — D. Palma.

3989 GIUSEPPE NAPOLITANO fu GIOSUÈ.

3996

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Busto Arsizio.... *omissis*,

Dichiara di autorizzare la ricorrente signora Maria Scatti vedova Brivio a far tramutare la rendita di lire 20, di cui al summenzionato certificato 5 dicembre 1862, n. 20326, passato per l'avvenuto decesso dell'intestato Carlo Brivio fu Saturnino nei proprii figli ed eredi Egidio, Augusto e Paolina in parti eguali coll'usufrutto ad essa ricorrente, in titoli del Debito Pubblico al portatore... *omissis*.

Busto Arsizio, dal R. tribunale civile e correzionale, lì 15 luglio 1873.

Il pres. TAGLIABUE.

Il canc. PERAZZI.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli in 2ª sezione con deliberazione del nove giugno 1873 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico che la rendita di annue lire 35 racchiusa nel certificato n. 154311, e di posizione 71780, intestata al defunto Gennaro Lanzetta fu Giovanni, minore, sotto l'amministrazione di Luigi Lanzetta, prosciolta dal detto vincolo, sia tramutata in cartelle al latore di lire cinque, da consegnarsi ai suoi eredi Luigi Lanzetta fu Raffaele suo avo, ed alla germana Luisa Lanzetta del fu Giovanni, per dividersele a norma di legge.

Napoli, 10 luglio 1873.

LUIGI LANZETTA.

La suddetta firma è di propria mano del signor Luigi Lanzetta fu Raffaele; ed in fede oggi 10 luglio 1873.

Notaio RAFFAELE DE LAURENTIIS

3630 residente in Pianura.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

In ordine all'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, sull'Amministrazione del Debito Pubblico, si rende noto che con decreto della Corte d'appello di Firenze del dì 23 giugno 1873 fu autorizzata la Direzione Generale dello stesso Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore due certificati di rendita del consolidato 5 per 0/0, intestati a favore di Chvostow Alessandro fu Demetrio, uno colla data da Napoli del dì 20 maggio 1862, num. 8697 di iscrizione per l'annua rendita di lire 2975, e l'altro colla data pure da Napoli del dì 11 decembre 1862, num. 52734 d'iscrizione, per l'annua rendita di lire 800, ed a consegnare le cartelle stesse al portatore alla signora Glafira Sciafrov di Eugrafo addivenutane proprietaria, o a chi per essa.

Firenze, lì 3 luglio 1873.

3452 AVV. PIETRO GOBBO.

3990

R. PRETURA DEL 3° MANDAMENTO DI ROMA.

Il cancelliere sottoscritto fa noto che con atto di questa cancelleria delli venti corrente i signori Canori Focardi Guglielmo e Giovanni del fu cav. Filippo dichiararono di accettare col beneficio d'inventario l'eredità lasciata dal predetto loro comune genitore Filippo Canori Focardi deceduto il 6 scorso giugno in piazza Sant'Apollinare, numero 2, piano secondo.

Roma, 26 luglio 1873.

D. E. MURATORI canc.

AVVISO. 3985

(1ª *pubblicazione*)

Il canonico Giovanni Novelli riserva il latifondo di sua proprietà, denominato Pantano, comunemente detto Sesto Parco, in tenimento di Vico di Pantano, di moggia 627.

Confina a settentrione con la strada vicinale e Principe di Gerace; levante Principe di Gerace; ponente gran canale di Vena; mezzogiorno Principe di Ischitella.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il tribunale civile di Savona sulla domanda di Gabriele Siccardi, ammesso al beneficio dei poveri con sentenza 18 giugno 1873, pronunziò l'assenza di Angelo Siccardi di Gabriele, già residente in Albissola Mare.

Savona, 5 luglio 1873.

E. MUZIO avv.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Savona attesta che il nominato Gabriele Siccardi venne ammesso al gratuito patrocinio alla data suddetta, e che ha diritto di fare inserire a' poveri il sovra scritto avviso.

Savona, 26 luglio 1873.

3980 N. CELASCO canc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Belluno con decreto odierno, deliberando sul ricorso di Maselli Luigia fu Felice di Cesio, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 23 aprile 1873 n. 61;

Sull'avviso del P. M. ha mandato ad assumere giurate informazioni allo scopo di stabilire e dichiarare l'assenza di Lucio-Antonio Coffani di Giovanni Cesio Maggiore, nato il 16 febbraio 1826 a' termini dell'art. 22 del Codice civile, ed ordinò che un tale provvedimento venisse pubblicato e notificato nei sensi e modi voluti dall'art. 23 del Codice stesso.

Belluno, dalla cancelleria del R. tribunale civile e correzionale il giorno 11 luglio 1873.

3991 Il canc. CORNELIO.

AVVISO. 4002

La signora Lucia Ricci vedova del fu Gio. Maria Benzoni, dimorante in Roma via Laurina n. 40, nel giorno 14 luglio 1873, tanto in proprio, quanto come madre e tutrice dei minorenni suoi figli Gio. Battista e Lodovico Benzoni, dichiarava di accettare con beneficio d'inventario la eredità del fu Gio. Maria Benzoni, rispettivo marito e padre, defunto in Roma lì 26 aprile 1873.

Dalla cancelleria della pretura del 1° mandamento, Roma, 23 luglio 1873.

Il canc. A. BONGI.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

UFFICIO DI PREFETTURA DI LUCCA

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Lucca.

Si fa noto al pubblico che essendo andata deserta nel giorno 24 corrente l'asta per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie della provincia, avrà luogo un nuovo esperimento il giorno 14 agosto prossimo, alle ore 10 ant., in questo uffizio di prefettura, alla presenza dell'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, e alle condizioni che appresso.

TABELLA.

Numero d'ordine dei lotti	CARCERI GIUDIZIARIE componenti il lotto	Servizio che si appalta	Disposizioni dei capit. d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative			della cauzione in rendita dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia, escluse le carceri di San Giorgio in Lucca.	Forniture	Parte I e titolo I della parte II	A, D, G, L, O, P, Q p. I, R p. II	99815	L. 0 65	195	300	16	L. 36 »

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrendi dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1878.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della tavola sovrastante.

3. La somministrazione del vitto agli agenti di custodia sani sarà fatta secondo la tabella R, parte II, vale a dire che l'impresario dovrà fornire ai guardiani delle carceri giudiziarie il vitto in detta tabella prescritto per i guardiani delle case di pena e bagni penali, e di conseguenza anche gli oggetti da tavola descritti nella parte II della tabella Q. La razione di pane sarà sempre fornita in natura. Per le altre somministrazioni alimentarie l'Amministrazione potrà ordinare all'appaltatore di corrispondere ai guardiani, perchè ammogliati o per altre cause, una indennità in denaro. In questo caso l'indennità giornaliera che l'appaltatore dovrà pagare a ciascun guardiano resta fissata in centesimi 55 di lira.

L'Amministrazione riservasi anche la facoltà di limitare al solo pane la somministrazione vittuaria ai guardiani, ed in questo caso l'appaltatore dovrà per ciascun guardiano e per ciascuna giornata di presenza del medesimo abbuonare all'Amministrazione centesimi 55 che saranno detratti dai di lui averi nella liquidazione della contabilità trimestrale.

4. L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogni qualvolta piaccia all'Amministrazione di imporgliele, di fornire una razione di pane ed una di minestra, o l'una o l'altra soltanto, ai condannati a domicilio coatto nella provincia o circondario in cui abbia assunto il servizio pel prezzo rispettivamente indicato nell'articolo 187 dei capitoli d'oneri suddetti.

5. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo 3 dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della tavola suddetta.

6. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7ª della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo 3 dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n° 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

7. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7ª della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

8. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

9. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 9ª della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

10. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

11. L'appalto sarà deliberato definitivamente al miglior offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata. In caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato. Sarà pure deliberato anche se vi fosse un solo offerente a seconda dell'articolo 88 del regolamento contabilità.

12. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della tavola sovracitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della tavola in ragione di lire due e cent. venticinque per ciascuno.

Lucca, addì 26 luglio 1873.

Per detto Ufficio di Prefettura

4009 *Il Segretario:* SOMA.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

UFFICIO DI PREFETTURA DI MASSA

Avviso di secondo incanto per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Massa.

Si fa noto al pubblico che alle 10 antimeridiane di giovedì giorno 14 del venturo mese di agosto, nell'ufficio della prefettura di Massa, si addiverrà alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, al pubblico incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie della provincia, ritenute le indicazioni e condizioni di che nella seguente Tavola.

Numero d'ordine dei lotti	CARCERI GIUDIZIARIE componenti il lotto	Servizio che si appalta	Disposizioni dei capit. d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario	
			Parte dei capitoli	Tavole relative			della cauzione in rendita dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carcere giudiziario della provincia	Forniture	Parte I, titolo I della parte II	A, D, G, L, O, P, Q p. I, R p. II.	294420	L. 0 65	575	800	20	L. 45 »

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1° La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrendi dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1878.

2° L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della Tavola sovrastante.

3° La somministrazione del vitto agli agenti di custodia sani sarà fatta secondo la Tabella R, Parte II, vale a dire che l'impresario dovrà fornire ai guardiani delle carceri giudiziarie il vitto in detta Tabella prescritto per i guardiani delle case di pena e bagni penali, e di conseguenza anche gli oggetti da tavola descritti nella Parte II della Tabella Q. La razione di pane sarà sempre fornita in natura. Per le altre somministrazioni alimentarie l'Amministrazione potrà ordinare all'appaltatore di corrispondere ai guardiani, perchè ammogliati o per altre cause, una indennità in denaro. In questo caso l'indennità giornaliera che l'appaltatore dovrà pagare a ciascun guardiano resta fissata in centesimi 55 di lira.

L'Amministrazione riservasi anche la facoltà di limitare al solo pane la somministrazione vittuaria ai guardiani, ed in questo caso l'appaltatore dovrà per ciascun guardiano e per ciascuna giornata di presenza del medesimo abbuonare all'Amministrazione centesimi 55 che saranno detratti dai di lui averi nella liquidazione della contabilità trimestrale.

4° L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogniqualvolta piaccia all'Amministrazione di imporgliele, di fornire una razione di pane ed una di minestra, e l'una o l'altra soltanto ai condannati a domicilio coatto nella provincia o circondario in cui abbia assunto il servizio pel prezzo rispettivamente indicato nell'articolo 187 dei capitoli d'oneri suddetti.

5° Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo 3° dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.

6° L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo 2°, capo 4° del regolamento predetto.

7° Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

8° I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

9° Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 9ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

10. Trattandosi di secondo incanto, l'aggiudicazione avrà luogo anche allorquando intervenga all'asta un solo offerente.

11. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario, rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli, sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

12. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

13. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 29 agosto prossimo, alle ore 12 meridiane.

14. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

15. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro 8 giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della Tavola sovracitata; ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

16. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della Tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Massa, 27 luglio 1873.

Per detto Uffizio di Prefettura

4007 G. GUIDONI.

P. N. 42612.

S. P. Q. R.

Notificazione di vigesima.

Essendosi oggi ottenuto in primo grado d'asta il ribasso di centesimi 5 per ogni 100 lire sulla prevista somma di lire 56439 e centesimi 11 per l'appalto della costruzione di una casina ad uso pubblico presso la fontana di Acqua Acetosa, si fa noto che il termine utile a presentare, mediante schede, le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, scade a mezz'ora pomeridiana del giorno 4 futuro mese; ferme restando le condizioni espresse nella notificazione pubblicata li 17 andante mese, N. 37837.

Dal Campidoglio, li 26 luglio 1873.

4019 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

P. N. 42864.

S. P. Q. R.

Notificazione d'asta per deliberamento definitivo.

Essendosi ottenuto in questo giorno in grado di vigesima il ribasso di lire quindici e centesimi sette per ogni cento lire sulla prevista somma di lire 2,600,000 per i lavori del primo lotto nella seconda e terza zona del nuovo quartiere all'Esquilino, ossia la costruzione delle strade a terreno nella parte compresa tra le vie di Santa Croce in Gerusalemme e Merulana, e l'apertura della gran piazza nel centro del quartiere medesimo; si fa noto che a mezz'ora pomeridiana del giorno 6 prossimo agosto, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, si procederà alla estinzione della terza ed ultima candela vergine ad un solo incanto e definitivo deliberamento qualunque sia il numero delle offerte.

L'asta verrà aperta sulla somma residuata di lire 2,208,180 (dico lire due milioni duecento ottomila centottanta); ferme restando tutte le prescrizioni contenute nelle notificazioni N. 36222 e 39601, pubblicate li 25 giugno scorso e 12 dell'andante mese

Dal Campidoglio, li 28 luglio 1873.

4018 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il pensionario Balsamo Matteo ha dichiarato d'aver smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il n° 118371 della serie 1ª, per l'annuo assegno di lire 1000, e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse, che in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle finanze.

A Roma, li 25 luglio 1873.

4005 *L'Intendente di Finanza:* CARIGNANI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 13 *al* 19 *luglio* 1873. 3864

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI Lire	RITIRI Lire
Risparmi	523	378	118,624 61	129,843 68
Depositi diversi	45	38	157,078 »	106,841 48
Casse (di 1ª cl. in conto corr.	»	»	23,258 60	»
affiliate (di 2ª cl. idem	»	»	30,500 »	»
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze.	»	»	»	90 »
Somme			329,461 21	236,775 16

BANDO VENALE.

Vendita di bene immobile al pubblico incanto.

(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile di Civitavecchia fa noto al pubblico che:

Nel giorno di martedì 9 settembre anno corrente 1873, alle ore 10 ant., nella sala delle udienze del tribunale suddetto, come da ordinanza del presidente del dì 15 luglio corrente;

Ad istanza dei signori comm. Felice, comm. Giulio, e Giacinto Marchesi Guglielmi, domiciliati in Civitavecchia, rappresentati dal procuratore avv. Angelo D'Eramo;

A danno del signor Vincenzo conte Torraca domiciliato in Civitavecchia.

In seguito a precetto notificato al suddetto signor Torraca il 6 agosto 1872, trascritto all'officio delle ipoteche di Civitavecchia li 20 novembre detto anno al vol. 1°, n. 78;

In adempimento della sentenza emanata dal tribunale suddetto il 1° aprile 1873, notificata al debitore li 12 maggio successivo, ed annotata in margine al relativo atto di trascrizione del precetto li ventidue giugno stesso anno al volume 1°, n. 2, saranno posti all'incanto e deliberati al maggiore offerente i seguenti fondi urbani:

1° Casamento da cielo a terra, posto in Civitavecchia, rione S. Antonio, via del Convento o della Concezione, al civico n. 4, segnato in catasto col n. di mappa 14, composto di pianterreno e 5 piani superiori, confinante con la piazza già S. Antonio ora della Concezione, via del Pozzolare, via Catania e beni di D. Luigi e Vincenzo Biferali;

2° Magazzino ad uso stalla con fienilessa superiore, posto in Civitavecchia, via del Testaccio, segnato in catasto col n. di mappa 35 3, confinante i beni del marchese Calabrini, Raffaele e Biagio Castagnola, le mura di fortificazione della città e la strada pubblica.

Le condizioni della vendita sono le seguenti:

a) L'incanto avrà luogo in due lotti separati e distinti per ognuno dei sopradescritti fondi, con tutti i diritti e servitù inerenti sì attive che passive;

b) Il prezzo sul quale verrà aperto l'incanto è quello determinato dalla perizia giudiziale, cioè:

Pel fondo n. 1, consistente nel casamento nel rione S. Antonio, lire sessantaseimila settantanove e centesimi 20 (L. 66,079 20);

Pel fondo n. 2, consistente nel magazzino ad uso stalla con soprapposta fienilessa, lire tremila novecento trentasette e centesimi 20 (L. 3937 20);

c) Tutte le tasse sì ordinarie che straordinarie imposte sui fondi sono a carico dell'acquirente dal giorno dell'aggiudicazione;

d) Il compratore dovrà rispettare le locazioni a termini di legge;

e) Saranno a carico dell'acquirente le spese della sentenza di vendita, registro, trascrizione, ecc.

Chiunque vorrà offrire all'incanto dovrà precedentemente depositare presso il cancelliere il decimo del prezzo del fondo pel quale voglia offrire, e perciò la somma di lire 6607 92 pel fondo n. 1; e quella di lire 393 72 pel fondo n. 2; non che le spese approssimative di cui alla lettera *e*, nelle somme di lire 3200 pel fondo n. 1; e di lire 300 pel fondo num. 2.

Si avvisano tutti i creditori iscritti di depositare nel termine di giorni trenta, decorribili dalla notificazione del presente bando, nella cancelleria del tribunale suddetto le loro domande di collocazione coi documenti giustificativi per l'effetto della graduazione, alle operazioni della quale venne delegato il signor giudice avv. Raffaele Luzzi.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Civitavecchia, li 28 luglio 1873.

Il canc. AUGUSTO LORETI.

3983 AVV. ANGELO D'ERAMO.

TRASMISSIONE DI PRECETTO.

Ad istanza del signor dott. Luigi Bonifazi, residente in Roma in via de' Coronari n. 11, rappresentato dal sottoscritto,

Si rende noto che è stato trasmesso precetto contro Giovanni Ignazio Matcovich, dalmato, in ordine alla sentenza del tribunale di appello di Vienna e la confermatoria di quella I. R. Corte del 23 aprile 1863 in ordine al pagamento di piastre 65,000 d'argento, e tutto ciò per portare ad esecuzione la suddetta sentenza su tutti i beni di pertinenza del Matcovich ovunque posti od esistenti.

4022 Dott. V. FRASSINETTI proc.

VENDITA GIUDIZIALE.

(1ª *pubblicazione*)

Nella sala del tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, alla pubblica udienza del giorno 6 settembre 1873 verrà proceduto per mezzo di pubblico incanto ad istanza dei signori Francesco ed Evaristo Garroni alla vendita del seguente fondo espropriato a danno di Pietro Paolo Conti di Genzano:

Utile dominio del terreno seminativo, vignato, olivato e canneto, posto nell'Agro romano, vocabolo Monte Cagnolo, di circa mezzo rubbio, ossiano are 92 e centiare 321-981, confinante coi beni Mancinelli, Castrucci e Batilli, salvi, ecc., gravato dell'annuo canone di lire 43 a favore del Collegio di S. Bonaventura, descritto al censo in mappa numeri 122, 131 e 132 rata.

Questo fondo fu stimato dal perito giudiziale Rebecchi lire 3270 80; ma non essendo alcuno comparso nel primo incanto, il tribunale con sentenza del 10 giugno 1873 ordinò la rinnovazione del medesimo col prezzo ribassato di un decimo, per cui la gara verrà aperta sulla somma di lire 2952 72.

SAVERIO CATINI proc.

PAOLO BONOMI usciere

4021 presso il trib. civ. di Roma.

TRAMUTAMENTO DI CERTIFICATI DI RENDITA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Modena.

In ordine al ricorso presentato nell'interesse di Emilia e Guglielmina Franchini, nonchè del minorenne Alfonso Bertolani, diretto ad ottenere decreto che autorizzi la Direz. Gen. del Debito Pubblico a tramutare in titoli al portatore i seguenti certificati d'iscrizione di rendita intestati al defunto loro padre ed avo rispettivo dott. Giuseppe Franchini di Modena, e cioè certificato n. 68750 per una rendita annua di lire 285, ed assegno provvisorio nominativo n. 12240 per l'annualità di lire 2 e centesimi 82.

Previa dichiarazione che i certificati summentovati sono passati in proprietà della Luccarelli Luigia, Emilia e Guglielmina Franchini, nonchè al minorenne Alfonso Bertolani per successione intestata del rispettivo loro marito, padre ed avo dott. Giuseppe Franchini,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno a tramutare in titoli al portatore i sopraindicati certificati di rendita numeri 68950-12240 intestati al dott. Giuseppe Franchini di Modena a richiesta delli Luigia Luccarelli, Emilia e Guglielmina Franchini, nonchè del minorenne Alfonso Bertolani sunnominati, rappresentato quest'ultimo dal dott. Luigi Antonio Dallari di Sassuolo mandatario del di lui padre Costante Bertolani.

Dato in Modena in camera di consiglio, questo giorno 9 giugno 1873.

Angeli pres. – Tagliazucchi – Rossi.

Dott. Bergolli vicecanc.

Per estratto conforme

Dalla cancelleria del tribunale, Modena 7 luglio 1873.

3667 Dott. PIETRO BERGOLLI vicecanc.

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. EREDI BOTTA